

REGOLAMENTO (CEE) N. 352/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/90 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 287/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 226/91 ⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cam-

bio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 6 al 12 febbraio 1991 per la dracma greca inducono, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili in Grecia e ad adeguare altresì il tasso di conversione agricolo per la Grecia nel settore della carne suina, conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1207/90 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Gli allegati II e III A sono sostituiti dagli allegati II e III A del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 32 del 4. 2. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.